



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA RICERCA E INNOVAZIONE
SETTORE DOTTORATI E CONTRATTI PER LA RICERCA
U.O. BORSE DI STUDIO FINALIZZATE ALLA RICERCA

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. relativa alle *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;

VISTA la legge 5 giugno 2025 n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025 n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'avvio dell'a. s. 2025/2026;

VISTO l'art.14 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTE le delibere n. 06/01 del 21/10/2025 del Senato Accademico e n. 08/01 del 23/10/2025 del Consiglio di Amministrazione con le quali sono state apportate le modifiche agli art. 1, 2, 5, 8, 10 e 12 del Regolamento di Ateneo per l'assegnazione delle borse di studio post-lauream indetto con il D.R. n. 800 del 04/02/2021.

DECRETA

Di emanare il **“Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio post-lauream”** nella stesura che di seguito si riporta:

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO POST-LAUREAM

Art. 1

Finalità delle borse

1. L'Università degli Studi di Palermo attribuisce borse di studio post-lauream per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. Le borse di studio sono finalizzate all'approfondimento di tematiche di ricerca, nonché alla formazione dei borsisti medesimi circa le principali metodologie della ricerca scientifica.

Art.2

Finanziamento delle borse

1. Il finanziamento delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento deve provenire da finanziamenti messi a disposizione da uno o più soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali nell'ambito di progetti di ricerca in corso ovvero sulla base di specifici accordi o convenzioni di ricerca in corso, e senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. L'importo stanziato per l'attivazione della borsa di studio dovrà



essere onnicomprensivo degli oneri a carico del percipiente e dell'Amministrazione ai sensi della normativa vigente

Art. 3 Procedura istitutiva

1. La procedura per l'istituzione di borse di studio si attiva a seguito di richiesta da parte del Centro gestionale interessato, previa delibera del Consiglio della struttura medesima su proposta del Responsabile scientifico del progetto di ricerca o della convenzione/accordo di ricerca.
2. La delibera del Consiglio della struttura dovrà indicare, in conformità al presente regolamento:
 - a) programma della ricerca;
 - b) importo e durata della borsa di studio;
 - c) fonte di finanziamento;
 - d) laurea prevista per l'accesso alla procedura selettiva;
 - e) ambiti di competenza scientifica della borsa;
 - f) referente scientifico afferente ad un SSD coerente con il programma di ricerca;
 - g) struttura presso cui verrà svolta l'attività di ricerca;
 - h) eventuali criteri prioritari di cui al successivo comma 3;
 - i) avvenuta allocazione del budget, sulla pertinente voce di costo del progetto di ricerca e/o convenzione di ricerca iscritto in contabilità, per la copertura totale delle borse richieste.
3. Eventuali criteri prioritari per il conferimento delle borse a favore di particolari categorie di concorrenti fissati dall'ente finanziatore potranno essere indicati nel bando di concorso, previa autorizzazione del competente organo collegiale dell'Ateneo.
4. Su richiesta della struttura interessata, il competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale predispone il bando di concorso.

Art. 4 Bandi di concorso

1. I bandi di concorso per l'attribuzione delle borse di studio sono emanati con decreto rettorale.
2. I bandi di concorso devono indicare i requisiti dei candidati, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare alle stesse, le prove d'esame, la valutazione dei titoli ritenuti utili ai fini del concorso, i diritti e gli obblighi dei vincitori. Per esigenze di celerità della procedura concorsuale legate allo svolgimento delle attività di ricerca, nel bando può essere inserita la data del colloquio nel rispetto del termine di preavviso, pari a 20 giorni, da garantire ai candidati.
3. Nel caso di borse di studio a valere su programmi di formazione connessi a progetti di ricerca finanziati dal MIUR, dal MISE o dall'UE, ai fini dell'emanazione del bando di concorso, della valutazione dei candidati, della formazione e della composizione della Commissione giudicatrice, della durata delle borse, del loro importo, nonché del pagamento delle stesse, fa fede quanto previsto dal capitolato tecnico del progetto di formazione approvato dall'Ente finanziatore. Eventuali specifiche condizioni per l'attribuzione e la fruizione delle borse di studio, scaturenti dal sopra citato capitolato, saranno indicate nel bando di concorso. Le disposizioni del



presente comma si applicheranno purché la finalità delle borse risulti compatibile con quanto previsto all'art. 1 del presente Regolamento.

4. I bandi di selezione saranno resi pubblici mediante affissione all'Albo digitale ufficiale di Ateneo a cura del competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale. Potranno, altresì, essere implementati ulteriori strumenti informativi dei bandi attraverso apposite pagine web del sito istituzionale di Ateneo.
5. I bandi di concorso devono prevedere un termine per la presentazione delle istanze di partecipazione non inferiore a quindici giorni. Tale termine potrà essere ampliato dall'Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale qualora si ravvisi la necessità di una maggiore diffusione, sentito il Direttore della struttura interessata.
6. Gli oneri di partecipazione alle procedure selettive sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art 5

Requisiti di ammissione e incompatibilità

1. Possono partecipare alle selezioni i cittadini italiani o stranieri in possesso di Laurea Triennale o Magistrale/Specialistica conseguita in conformità al D.M. n. 270/2004 o secondo gli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore dello stesso o titolo equipollente estero riconosciuto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. I candidati, in possesso di titolo di studio rilasciato da Università straniera per il quale non sia stata precedentemente riconosciuta l'equipollenza a laurea italiana, dovranno, pena l'esclusione, farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti, legalmente tradotti, utili a consentire la dichiarazione di corrispondenza da parte della Commissione giudicatrice. Tale dichiarazione, prodotta dalla Commissione giudicatrice all'atto della valutazione dei titoli presentati dai candidati, non costituisce equipollenza del titolo di studio ed è utile unicamente all'accesso alle successive fasi concorsuali per l'attribuzione della borsa di studio.
3. Non potranno essere ammessi alla selezione:
 - a) coloro che alla data di scadenza del bando abbiano usufruito cumulativamente di borse di studio post-lauream, ai sensi di questo Regolamento e dalla sua entrata in vigore, per un periodo, anche non continuativo, superiore a 36 mesi;
 - b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che richiede l'attivazione della borsa di studio, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. La contestuale fruizione della borsa di studio è incompatibile con:
 - a) borsa di studio per la frequenza di corso di Dottorato di Ricerca;
 - b) borsa di studio per la frequenza di Scuola di Specializzazione di cui alla Legge 398/89 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) borsa di studio per la frequenza di master;
 - d) assegno di ricerca;
 - e) contratto di formazione specialistica di cui alla Legge 368/99;
 - f) altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite fatta eccezione per le borse di soggiorno all'estero previste dalla vigente normativa in materia;



- g) lo svolgimento di attività libero professionali in assenza di apposita autorizzazione da parte del Responsabile scientifico;
 - h) la titolarità di contratti di lavoro dipendente fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa come da normativa vigente;
 - i) la titolarità di rapporti di convenzione con la P.A. ovvero con la legale rappresentanza o l'appartenenza a organi deliberanti di società legate alla P.A. da suddetti rapporti.
5. L'accettazione delle borse di studio di cui al presente regolamento comporta la rinuncia totale alle fattispecie sopra descritte, né è ammessa la possibilità di sospensione o congelamento delle stesse.
6. Il vincitore della borsa di studio che si trovi nella condizione di iscritto a corso di Dottorato di Ricerca senza borsa o Scuola di Specializzazione di area non medica senza borsa o Master senza borsa dovrà, all'atto dell'accettazione, presentare apposita autorizzazione, rispettivamente, del Collegio di Dottorato, Consiglio della Scuola o Consiglio Didattico Scientifico del Master attestante il parere favorevole espresso dall'Organo deliberante in merito allo svolgimento dell'attività di ricerca che dovrà, comunque, essere attinente al percorso formativo dell'iscritto e valutabile ai fini del conseguimento del titolo.

Art. 6

Valutazione dei candidati

- 1. La selezione dei candidati avverrà mediante concorso pubblico per titoli e colloquio.
- 2. Il colloquio verterà su argomenti inerenti al programma di ricerca e agli ambiti di competenza proposti e indicati nel bando.
- 3. La valutazione dei titoli precede il colloquio.
- 4. La Commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di un massimo di 100 punti di cui 40 per i titoli e 60 per il colloquio, così articolati:
 - a) Voto di Laurea: massimo 15 punti, così distribuiti:
 - 1 punto per ogni voto superiore a 101/110;
 - 1 punto per la lode;
 - 5 punti ulteriori qualora la laurea presentata ai fini dell'accesso al concorso sia Specialistica/Magistrale;
 - b) massimo 25 punti attribuibili per ulteriori titoli e/o pubblicazioni eventualmente presentati dai candidati e attinenti all'attività di ricerca della borsa;
 - c) massimo 60 punti attribuibili al colloquio;
- 5. Saranno considerati idonei i candidati che abbiano complessivamente riportato un punteggio minimo complessivo 65/100.
- 6. La mancata presentazione del candidato al colloquio comporterà l'esclusione dalla procedura.
- 7. I candidati residenti all'estero o per i quali sussistano comprovati impedimenti a presentarsi fisicamente presso la sede di svolgimento dell'esame-colloquio nel giorno previsto, potranno svolgere il medesimo in modalità telematica, tramite idoneo client audio/video/web, dietro presentazione di apposita, motivata istanza, da prodursi secondo le modalità esplicitate dal bando di concorso;
- 8. Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 7 trasmetterà gli atti relativi all'esito della valutazione all'Ufficio competente



dell'Amministrazione Centrale che, verificatane la conformità al presente regolamento, predisporrà apposito decreto rettorale di approvazione atti.

9. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato con minore età anagrafica.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. I concorrenti saranno giudicati da un'apposita Commissione, nominata con Decreto Rettorale dopo la scadenza del bando di concorso, composta dal Responsabile Scientifico del progetto di ricerca o della convenzione che finanzia la borsa di studio o dal Referente scientifico della borsa, con funzioni di Presidente, e da altri due professori o ricercatori, in qualità di Componenti, designati dal Consiglio della struttura interessata che potrà, altresì, indicare fino a un massimo di ulteriori due professori o ricercatori, con funzione di Componenti Supplenti. L'eventuale sostituzione del Presidente della Commissione, per comprovate esigenze e circostanze, potrà essere disposta con motivato Decreto Rettorale, su richiesta della Struttura interessata.
2. La Commissione potrà essere integrata, su richiesta dell'Ente finanziatore il progetto di ricerca o convenzione, con un proprio rappresentante.
3. La partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice da parte dei componenti della stessa, previo parere favorevole del Presidente, potrà avvenire anche in modalità telematica.

Art 8

Assegnazione e durata della borsa

1. Le borse vengono assegnate con Decreto Rettorale, secondo l'ordine della graduatoria di merito formulata sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice.
2. Il vincitore della selezione dovrà trasmettere al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale apposita dichiarazione di accettazione della borsa, nei termini e con le modalità riportate nel bando.
3. L'attività di ricerca della borsa di studio potrà essere iniziata solo successivamente all'emanazione del Decreto Rettorale con il quale la stessa viene conferita e alla dichiarazione di accettazione. La borsa, comunque, decorrerà dal 1° del mese successivo alla data di accettazione della borsa di studio da parte del vincitore.
4. Sarà cura del Responsabile della Struttura che ha istituito la borsa, su richiesta del referente scientifico che attesta l'effettivo inizio dell'attività di ricerca, trasmettere all'Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale formale attestazione di inizio dell'attività di ricerca da parte del borsista. Le borse di studio non potranno avere durata inferiore a sei mesi e massima superiore a trentasei mesi, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe. Nel caso di coloro che abbiano fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del D.L. 36/2022, potranno usufruire di una borsa di studio di durata non superiore a 12 mesi.
5. La durata della borsa deve avere carattere continuativo.



6. Eventuali differimenti dell'inizio dell'attività, per comprovate esigenze o circostanze, possono essere autorizzati dal Direttore della struttura sentito il Referente scientifico per un massimo di un mese.
7. Potrà concedersi, altresì, l'interruzione della borsa, in via temporanea, nel caso in cui il titolare debba assentarsi per malattia di durata superiore ad un mese, o per altro grave motivo certificato. Nel rispetto delle norme vigenti a tutela e sostegno della maternità e paternità, si applicherà la sospensione obbligatoria dell'attività lavorativa, come previsto dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, tenendo conto anche della flessibilità del periodo di congedo per gravidanza di cui all'art. 20 dello stesso Decreto Legislativo. In tutti i casi i periodi di interruzione temporanea della borsa dovranno essere recuperati.

Art. 9

Conferimento diretto delle borse

1. Ai beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri e dal MIUR, che prevedano, a seguito di valutazione, l'identificazione del beneficiario e lo svolgimento della relativa attività presso l'Università ospitante, può essere conferita, nel caso che l'Università ospitante sia l'Università di Palermo, una borsa di studio per attività di ricerca post-lauream senza espletare la selezione prevista dal presente Regolamento. Nel sopracitato caso verranno recepiti i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento, fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 1 e 5 del presente Regolamento.
2. La borsa avrà durata e importo così come definito nel progetto finanziato.
3. La borsa è conferita con Decreto Rettorale su richiesta del Centro Gestionale sede di svolgimento del progetto di ricerca previa delibera del relativo organo collegiale.

Art. 10

Importo, pagamento borse di studio e assicurazione

1. Il pagamento dell'importo della borsa è effettuato in rate mensili posticipate.
2. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla trasmissione, da parte del borsista, di una relazione sull'attività svolta, accompagnata da un'attestazione di avvenuta conclusione, da parte del Referente scientifico e relativa approvazione da parte dell'organo collegiale.
3. L'importo annuo, al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente, deve essere compreso tra un minimo pari all'importo lordo annuo delle borse di dottorato ed un massimo pari all'importo minimo annuo stabilito dal MUR per gli incarichi di ricerca di cui all' art. 22-ter della Legge 240/2010.
4. L'importo della borsa di studio è al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente, oltre agli oneri a carico dell'Amministrazione, nella misura prevista dalla normativa vigente.
5. L'Università di Palermo provvede alla copertura infortuni e responsabilità civile a favore dei titolari delle borse nell'ambito dell'espletamento dell'attività di ricerca.
6. Il titolare della borsa dovrà provvedere, a proprie spese, alla stipula di una polizza assicurativa infortuni aggiuntiva, per eventuali rischi non coperti dalla polizza di Ateneo.



Art. 11

Rinunce o perdita della borsa

1. L'eventuale rinuncia è ammessa unicamente a seguito di comunicazione scritta del borsista al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale e al Referente Scientifico. In tal caso il rinunciante ha diritto a percepire il pagamento posticipato dei ratei relativi alle mensilità di attività effettivamente svolta e a eventuali frazioni sino alla data di decorrenza della rinuncia stessa. Non saranno, in ogni caso, retribuite le frazioni di mese inferiori a giorni 15 (quindici).
2. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire all'Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale, entro il settimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione, la dichiarazione di accettazione della borsa stessa.
3. L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca stessa, perderà, su indicazione del Referente scientifico e su conforme delibera dell'organo collegiale di riferimento, il diritto all'ulteriore fruizione della borsa.
4. Le borse che resteranno disponibili a seguito di rinuncia, mancata accettazione o decadenza dell'attività di ricerca, potranno essere riassegnate, su richiesta del Referente scientifico, per il periodo e l'ammontare residuo, ai successivi idonei secondo l'ordine della graduatoria, purché la durata residua della borsa non sia inferiore a mesi sei.
5. Alla riassegnazione di cui al precedente comma, si procederà con apposito Decreto Rettoriale.

Art. 12

Rinnovo e proroga

1. Le borse di studio sono rinnovabili una sola volta e per un periodo non superiore alla durata della borsa originaria.
2. Il finanziamento del rinnovo della borsa potrà gravare anche su fondi diversi rispetto a quelli originariamente previsti, fermo restando il riferimento a specifici progetti, accordi o convenzioni coerenti con le finalità di ricerca della borsa originaria. L'importo mensile del rinnovo dovrà essere pari a quello della borsa posta a bando.
3. Al rinnovo si provvederà con Decreto Rettoriale sulla base della richiesta presentata dal Responsabile Scientifico del progetto di ricerca o della convenzione. Tale richiesta dovrà essere approvata con delibera della struttura di appartenenza, previa attestazione, a cura del Responsabile Amministrativo del Centro Gestionale interessato, della copertura finanziaria del rinnovo della borsa.
4. La richiesta di rinnovo dovrà, di norma, essere trasmessa al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale prima della conclusione della borsa e, comunque, almeno 15 giorni precedenti la suddetta conclusione. Potrà derogarsi al sopra richiamato termine solo per eccezionali circostanze o impedimenti, previa trasmissione, da parte del Responsabile Scientifico, di una relazione relativa alle cause del ritardo.



5. Il borsista dovrà trasmettere al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale apposita dichiarazione di accettazione della borsa entro il termine di sette giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rinnovo.
6. Il rinnovo della borsa, comunque, decorrerà dal 1° del mese successivo alla data di emanazione del provvedimento di rinnovo.
7. La borsa di studio può essere prorogata per una sola volta, per un massimo di 6 (sei) mesi, e tenendo conto dei limiti di cumulabilità complessiva, per consentire il completamento delle previste attività di ricerca senza modifica dell'importo mensile. Il finanziamento della proroga dovrà gravare sullo stesso progetto o convenzione nell'ambito del quale la borsa è stata attivata. Non sono consentite proroghe per frazioni di mese. La borsa prorogata non potrà essere rinnovata.
8. La richiesta di proroga della borsa, avanzata dal Responsabile scientifico e dal Direttore della Struttura interessata, dovrà essere trasmessa al competente ufficio dell'Amministrazione Centrale, unitamente all'attestazione della copertura finanziaria, inderogabilmente, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza naturale della borsa medesima.
9. In caso di proroga il termine per l'adempimento, da parte del borsista, degli obblighi relativi alla redazione della relazione conclusiva, di cui al comma 2, art. 10, è differito sino all'esaurimento della proroga stessa.

Art. 13

Dati personali

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dei bandi di concorso. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016.

Art. 14

Controlli e Sanzioni

1. L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme avvalendosi dell'apposito collegamento con l'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui, dai controlli effettuati, risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.

Art. 15

Norme comuni e di rinvio

1. Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali, a variazioni ai fini di carriera giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
2. Il godimento della borsa non si configura come un rapporto di lavoro comunque inteso.



3. Il borsista è tenuto a rispettare le disposizioni di legge ed i regolamenti dell'Università degli Studi di Palermo in materia di proprietà industriale e intellettuale. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività di ricerca devono essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali la borsa è attribuita. I diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano a vario titolo partecipare, saranno regolati secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti dell'Università degli studi di Palermo in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dal bando di concorso si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di borse di studio universitarie.

**Art. 16
Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università.

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri

Firmato digitalmente da: Massimo Midiri
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PALERMO/80023730825
Data: 29/10/2025 08:30:40